



Pr(06)47F1 - BR/FS
P(06)44F1

9 marzo 2006

Posizione del COPA e della COGECA sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP), COM(2005)698def e alle specialità tradizionali garantite (STG), COM(2005)694def.

Introduzione

1. Il COPA e la COGECA attribuiscono grande importanza alla protezione comunitaria e internazionale delle indicazioni geografiche. Tale protezione è molto importante se si vogliono offrire ai consumatori informazioni corrette circa la qualità dei prodotti che acquistano, affinché i produttori ottengano una giusta remunerazione dagli investimenti realizzati in produzioni di alta qualità e per conservare la diversità e la ricchezza del patrimonio gastronomico europeo.
2. Il settore agricolo europeo gode di ottima reputazione a livello internazionale per numerosi prodotti contraddistinti da caratteristiche specifiche quali le indicazioni geografiche e di origine e da pratiche e competenze tradizionali. Dal 1992 tali prodotti beneficiano di un sistema comunitario di tutela, istituito su base volontaria, nell'ambito dell'UE¹ che ha consentito ai produttori di registrare i loro prodotti e ottenere i relativi diritti di proprietà intellettuale.
3. L'impegno delle organizzazioni di produttori nell'attivare tali strumenti ha portato, fino ad oggi, alla registrazione di oltre 700 denominazioni d'origine e indicazioni geografiche a livello comunitario (da aggiungere alle indicazioni geografiche per il vino e per le bevande spiritose). Dopo l'adesione nel 2004 dei nuovi 10 Stati membri la varietà di prodotti alimentari tradizionali europei si è arricchita considerevolmente, come testimonia il gran numero di richieste di registrazione provenienti dai nuovi Stati membri. Inoltre, la Commissione ha ricevuto oltre 300 nuove richieste di registrazione di nomi e/o di rettifiche alle specificazioni da parte di Stati membri e di paesi terzi.
4. Nell'aprile del 2005, un panel dell'OMC ha riconosciuto l'integrità del sistema comunitario di indicazioni geografiche respingendo la maggior parte delle accuse che erano state mosse da Stati Uniti e Australia. Quale risposta al panel dell'OMC, la Commissione ha ora proposto di apportare emendamenti alla normativa vigente al fine di chiarire le norme che consentono ai paesi terzi di presentare richiesta.

1. Nel 1992 il Consiglio ha adottato un quadro giuridico relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (CEE) n. 2081/92) e uno relativo alle specialità tradizionali garantite (reg. (CEE) n. 2082/92).

Esiste un regime specifico di tutela delle indicazioni geografiche per il vino e per le bevande spiritose che non sono pertanto compresi nei regolamenti 2081/92 e 2082/92.

5. Le principali modifiche proposte dalla Commissione riguardano le norme disciplinanti le richieste di IG non comunitarie: i produttori dei paesi terzi potranno presentare domanda di registrazione direttamente alla Commissione, anziché dover passare attraverso i loro governi nazionali, come attualmente previsto. Con tale modifica viene altresì abrogato il requisito in base al quale il paese interessato deve disporre di un sistema equivalente di protezione geografica (principio della reciprocità).

6. La Commissione inoltre propone di apportare alcune modifiche di carattere tecnico al sistema, tra cui un chiarimento del ruolo degli Stati membri, e altre di ordine procedurale, ad esempio il fatto che, in futuro, ai fini della registrazione sarà necessario un singolo documento.

7. Per rendere il sistema comunitario pienamente conforme all'esito del panel OMC, occorre che i regolamenti siano pronti per aprile del 2006.

Osservazioni di carattere generale

Nella fase attuale si dovrebbero apportare solo le modifiche necessarie a conformarsi all'esito del panel dell'OMC

8. Il COPA e la COGECA sottolineano come, nella fase attuale, occorra modificare il regolamento esclusivamente per garantirne la piena conformità ai requisiti espressi dal panel dell'OMC.

La necessità di un sistema internazionale per la tutela delle IG è ora più impellente che mai

9. Il regolamento del Consiglio oggetto di discussione tutela le indicazioni geografiche e le denominazione di origine in ambito comunitario. È essenziale che la stessa tutela venga estesa ai mercati dei paesi terzi tramite un accordo all'OMC.

Il COPA e la COGECA sostengono da sempre la posizione dell'UE che, nel quadro del ciclo di Doha, chiede sia l'estensione dell'attuale tutela per i vini e le bevande alcoliche a titolo dell'accordo TRIPS a tutti i prodotti sia la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle IG. L'UE sollecita, inoltre, una soluzione rapida del problema dell'imitazione di un certo numero di IG ben note.²

10. Tali elementi costituiscono una condizione essenziale dell'offerta presentata dall'UE all'OMC il 28 ottobre del 2005. Il fatto che, per conformarsi ai requisiti espressi dal panel OMC, l'UE abbia dovuto abrogare dalla normativa comunitaria in esame il requisito della reciprocità (in virtù del quale si chiede a un paese terzo di offrire alle esportazioni comunitarie che si fregiano di una IG la stessa tutela offerta ai suoi prodotti sul mercato dell'UE) significa che raggiungere un accordo in merito a tale questione, in seno all'OMC, è oggi più importante che mai.

11. Il COPA e la COGECA sollecitano inoltre la Commissione a garantire che i sistemi di tutela delle IG già in essere presso numerosi paesi terzi siano perfettamente conformi alle norme OMC.

12. Inoltre, è della massima importanza che l'UE esiga una completa reciprocità in tutti i negoziati bilaterali e in tutti gli accordi regionali che conclude.

2. Si veda anche la posizione del COPA-COGECA [Pr(05)239F1].

Occorre assicurare che le modifiche al regolamento non determinino ritardi nelle registrazioni e garantiscano un trattamento equo tra le richieste comunitarie e quelle dei paesi terzi

13. È importante che le modifiche nel loro complesso non arrechino disequilibri nel trattamento delle domande dei prodotti comunitari e dei prodotti dei paesi terzi in Europa, ad esempio in termini temporali.

14. Il successo dei prodotti DOP e IGP nei vecchi e nei nuovi Stati membri, unitamente al probabile aumento delle domande da parte dei paesi terzi, potrebbe porre il sistema sotto pressione. Si dovrebbe pertanto considerare l'istituzione di un'agenzia europea temporanea che si occupi specificamente delle registrazioni.

15. Inoltre, le scadenze procedurali (di cui all'art. 6 dell'attuale regolamento) non dovrebbero essere soppresse, come attualmente proposto dalla Commissione, poiché ciò aprirebbe la porta all'incertezza giuridica e indebolirebbe l'intero sistema.

Osservazioni specifiche sulla proposta della Commissione relativa alla tutela delle indicazioni geografiche (IGP) e alle denominazioni di origine protetta (DOP), COM(2005)698def.

Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche

16. Articolo 2 b: in ordine alle IGP, la possibilità di un'indicazione che copra un intero paese dovrebbe essere prevista come caso eccezionale, per non indebolire l'intera concezione del regolamento. La definizione di IGP dovrebbe legare i prodotti a un'area geografica specifica.

17. Articolo 3: la questione dell'incertezza giuridica a livello comunitario e internazionale circa i prodotti "generici" dev'essere affrontata e risolta in occasione della prossima revisione del regolamento.

Denominazione, diciture e simboli (articolo 8)

18. Le diciture DOP, IGP e STG dovrebbero essere rese obbligatorie sia per i prodotti comunitari che per quelli dei paesi terzi, al fine di rendere l'intero sistema più visibile ed efficace e le misure di promozione più mirate. Poiché ai prodotti importati con IG è consentito portare il logo comunitario, è essenziale garantire controlli adeguati (si vedano, di seguito, le osservazioni all'articolo 10).

19. Ai fini della massima trasparenza nei confronti dei consumatori, dovrebbe inoltre essere resa obbligatoria l'indicazione del paese di origine per le materie prime usate nel prodotto come parte dell'etichettatura degli ingredienti.

20. Da un punto di vista professionale e commerciale, si dovrebbe operare una chiara differenziazione tra i logo usati per le DOP, le IGP e le STG. La Commissione affronterà tale questione e altri sviluppi relativi all'aspetto del logo in un futuro regolamento e il COPA e la COGECA chiedono di essere ampiamente consultati in merito.

Articolo 13 e articolo 16

21. Occorre emendare il regolamento introducendo norme che disciplinino l'impiego di prodotti DOP e IGP come ingredienti in altre derrate alimentari.

Sistema di controllo (articolo 10)

22. Il sistema di controllo di cui all'articolo 10 deve garantire che i prodotti sul mercato siano prodotti con IG autentica.

23. Il regolamento 882/2004, che garantisce l'attuazione da parte degli Stati membri di sistemi di controllo adeguati intesi a verificare la conformità alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti, potrebbe essere usato anche come quadro per i controlli volti a garantire l'autenticità dei prodotti recanti IG e commercializzati negli Stati membri.

Tuttavia, l'articolo 10 proposto dalla Commissione è ambiguo. Occorre chiarire che il controllo di cui all'articolo 10 riguarda soltanto quei controlli necessari a garantire lo status di IG di un prodotto (e non hanno alcuna attinenza ai controlli sull'attuazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti, completamente diversi) e che tali controlli sulle IG riguardano allo stesso modo la produzione comunitaria e quella importata. Occorre evitare qualsiasi confusione tra i controlli realizzati dalle autorità competenti ai sensi del regolamento sulle IGP e le DOP e quelli realizzati in forza del regolamento 882/2004.

24. La portata del nuovo regolamento del Consiglio deve essere la medesima di quello attuale poiché le conclusioni del panel OMC non hanno richiesto alcuna modifica in merito. Il campo di applicazione deve proteggere l'origine, la cultura e i metodi di produzione tradizionali. Si dovrebbe pertanto evitare qualsiasi riferimento ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare.

Controlli relativi al rispetto del disciplinare da parte degli operatori e sanzioni (articoli 11 e 12)

25. I disciplinari intesi a garantire che un dato prodotto sia conforme ai requisiti delle IGP e delle DOP dovrebbero essere trattati a livello comunitario.

Gli organismi privati di controllo dei paesi terzi saranno accreditati in base alla norma EN 45011 o a una norma equivalente. In questo secondo caso, l'organismo di accreditazione deve aver stipulato un accordo multilaterale di riconoscimento reciproco.

26. Debbono rimanere a livello comunitario anche i meccanismi di sanzionamento, quali ad esempio la decisione di ritirare un logo a un prodotto che non rispetti le condizioni della sua registrazione.

27. Si dovrebbe creare una base giuridica solida per poter aprire il sistema delle DOP, delle IGP e delle STG al sale e coprire, in tal modo, anche il "fiore di sale".

Osservazioni sulla proposta della Commissione relativa alle specialità tradizionali garantite (STG), COM(2005)694def.

28. Nel dicembre del 2005 la Commissione ha proposto modifiche anche in ordine al regolamento 2082/92, relativo all'altro logo europeo di qualità, quello sulle specialità tradizionali garantite (STG). Le STG, con meno di 20 prodotti registrati, non hanno riscosso un grande successo.

29. Si rileva che il regolamento n. 2082/92 deve essere considerato in maniera diversa dal regolamento 2081/92, poiché le STG non rientrano nella tematica della proprietà intellettuale nel senso dell'accordo TRIPS e non fanno riferimento a un'area geografica.

30. Il regolamento sulle STG dovrebbe essere mantenuto per offrire una più ampia gamma di possibilità ma dovrebbe essere reso più interessante per i produttori. Si dovrebbe inoltre operare una chiara differenziazione tra i logo delle STG, delle DOP e delle IGP.
